

REGISTRO IMPRESE

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Al Consiglio Notarile

All' Ordine dei Consulenti del Lavoro

Alle Associazioni di Categoria

delle ex province di Pordenone e di Udine

loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: **cariche sociali 2023.**

In occasione del periodo ordinario cosiddetto "delle cariche sociali" caratterizzato per il registro delle imprese dalla concentrazione di pratiche inerenti le cariche sociali delle società di capitali e cooperative nell'ottica di migliorare la qualità degli adempimenti, si vuole ricordare che è possibile utilizzare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

Dal 2021, infatti, per semplificare, digitalizzare e migliorare la qualità dei rapporti con l'utenza la Camera di commercio di Pordenone-Udine mette a disposizione dei suoi utenti lo strumento di consultazione e informazione on line denominato SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

Il servizio consente ai professionisti e agli utenti del Registro Imprese di accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche e di interagire con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico nel caso in cui l'utente non individui le informazioni ricercate.

Le schede con le informazioni utili sono facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie e inoltre si possono leggere le notizie in evidenza e scaricare i modelli per il completamento delle pratiche.

Il link di accesso è il seguente: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pnud> .

In materia di cariche sociali si vuole portare all'attenzione dell'utenza che l'ufficio, anche con l'avvallo del Giudice del Registro delle Imprese, ritiene ammissibile l'iscrizione della nomina del sindaco supplente di sindaco unico.

In passato l'ufficio non accettava le domande di iscrizione della figura del sindaco supplente del sindaco unico sulla base della non applicabilità all'organo monocratico del meccanismo della sostituzione previsto dall'art. 2397 c.c. per l'organo collegiale, ed anche in considerazione del parere del Mise (si veda parere del 28 agosto 2012, n. 0180772), orientamento che in più occasioni è stato anche confermato dal notariato milanese e nazionale (rispettivamente nel 2011 e nel 2012).



Attualmente si ritiene, invece, di aderire ai nuovi orientamenti giurisprudenziali secondo i quali questa nomina è *“conforme al favor di continuità nell’organo di controllo, da ritenere principio generale e di cui è espressione la disciplina ex art. 2397 c.c. primo comma in materia di nomina dei sindaci supplenti, disciplina il cui mancato richiamo nell’art. 2477 c.c. primo comma non appare dirimente”*.

Pertanto le eventuali domande di iscrizione della nomina del sindaco supplente di sindaco unico verranno accettate dall’ufficio.

Cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dottoressa Cristiana Basso
firma digitale